

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita senza ago;

EU/1/21/1591/002 - A.I.C.: 049825021 /E In base 32: 1HJK7X

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/21/1591/003 - A.I.C.: 049825033 /E In base 32: 01HJK8

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita + 1 ago separato;

EU/1/21/1591/004 - A.I.C.: 049825045 /E In base 32: 1HJK8P

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite + 10 aghi separati;

EU/1/21/1591/005 - A.I.C.: 049825058 /E In base 32: 01HJK2

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita + 2 aghi separati;

EU/1/21/1591/006 - A.I.C.: 049825060 /E In base 32: 01HJK4

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite + 20 aghi separati;

leggasi:

confezioni autorizzate:

EU/1/21/1591/001 - A.I.C.: 049825019 /E In base 32: 1HJK7V

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita senza ago;

EU/1/21/1591/002 - A.I.C.: 049825021 /E In base 32: 1HJK7X

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite senza ago;

EU/1/21/1591/003 - A.I.C.: 049825033 /E In base 32: 1HJK89

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita + 1 ago separato;

EU/1/21/1591/004 - A.I.C.: 049825045 /E In base 32: 1HJK8P

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite + 10 aghi separati;

EU/1/21/1591/005 - A.I.C.: 049825058 /E In base 32: 1HJK92

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita + 2 aghi separati;

EU/1/21/1591/006 - A.I.C.: 049825060 /E In base 32: 1HJK94

0.5 ml - sospensione iniettabile - uso intramucosolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite + 20 aghi separati.

Art. 2.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A01926

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - Annualità 2022. (Delibera n. 88/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRA e USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;



Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 437, della predetta legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione (di seguito *USR*), possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 46-*quinquies*, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento del trattamento economico accessorio della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale assunto ai sensi dell'art. 67-*ter*, commi 3 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali per la città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché la copertura finanziaria per l'assunzione di due unità dirigenziali di livello non generale, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 57-*ter*, comma 1, che ha previsto che al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato, per ciascuno degli Uffici speciali, da un magistrato della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termi-

ne per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e, in particolare, l'art. 17 che ha disposto in ordine al termine inderogabile e perentorio per la presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata, pena la decadenza del contributo;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'art. 54, comma 2-*bis*, con il quale è stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica per gli interventi già finanziati o in corso di programmazione, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente denominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione), e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, che conferma la Struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, che conferisce all'ing. Carlo Presenti, dirigente di prima fascia, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Viste le delibere di questo Comitato 20 febbraio 2015, n. 22; 23 dicembre 2015, n. 113; 10 agosto 2016, n. 48 e n. 50; 7 agosto 2017, n. 69; 22 dicembre 2017 n. 112; 25 ottobre 2018, n. 55; 24 luglio 2019, n. 53 e n. 54; 26 novembre 2020, n. 71, che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato che, in attuazione del punto 5 della predetta delibera CIPE n. 22 del 2015, la Struttura di missione, in occasione dell'assegnazione disposta con la citata delibera CIPE n. 50 del 2016, ha presentato l'analisi organizzativa dei processi di ricostruzione *post* sisma in Abruzzo;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri, pervenuta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e acquisita con nota prot. DIPE n. 6789-A del 22 dicembre 2021, con la quale viene trasmessa la proposta della Struttura di missione SMAPT 1170-P del 16 dicembre 2021, successivamente integrata dalla nota SMAPT 1172-P di pari data, concernente la proposta di assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, con riferimento alla spesa per l'anno 2022, a favore delle amministrazioni centrali e locali preposte alle attività della ricostruzione del cratere *post* sisma Abruzzo 2009;

Considerato che alla luce dell'istruttoria effettuata dalla stessa Struttura di missione, il fabbisogno complessivo di risorse umane e finanziarie, per l'anno 2022, è stato quantificato in euro 11.076.754,25, ed è così ripartito:

1. euro 7.730.350,40 - quale fabbisogno finanziario effettivo rilevato dalla Struttura di missione per l'anno 2022, per il finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo, destinato ad assicurare continuità alle attività di ricostruzione post sisma;

2. euro 800.000,00 per il finanziamento, nell'anno 2022, dei servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione *ex decreto* del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

3. euro 2.000.000,00, a copertura, per l'anno 2022, degli oneri di cui all'art. 46-quinquies della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, quale tetto massimo di spesa;

4. euro 546.403,85 per il finanziamento, nell'anno 2022, delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 289.624,51 a favore dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila ed euro 256.779,34 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Considerato che per effetto della modifica normativa introdotta con il citato art. 17, del decreto-legge n. 183 del 2020, l'attività ordinaria gravante sugli Uffici speciali in ordine

all'istruttoria delle pratiche di contributo per la ricostruzione privata ha subito un notevole aggravio, e che, di conseguenza, la richiesta di risorse da destinare per il finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata di cui al precedente punto 1) è stata quantificata prevedendo un importo leggermente superiore rispetto all'assegnazione destinata per le medesime finalità nell'anno 2021;

Considerato che l'importo complessivo della presente proposta, pari ad euro 11.076.754,25, trova idonea copertura a valere sulle disponibilità di risorse dell'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla richiamata legge n. 190 del 2014, Tabella E, annualità 2019;

Considerato che le amministrazioni beneficiarie delle risorse hanno documentato gli utilizzi dei fondi precedentemente assegnati per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, attestandone l'impiego e gli eventuali residui ancora disponibili per nuovi impegni, come da relazione illustrativa allegata alla nota informativa predisposta dalla Struttura di missione e trasmessa contestualmente alla proposta;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata

1.1. Al fine di assicurare continuità alle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e alla luce dei fabbisogni finanziari effettivi rilevati dalla Struttura di missione, per l'anno 2022 viene disposto il finanziamento di euro 11.076.754,25, relativo ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle disponibilità di risorse dell'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, annualità 2019.

1.2. La complessiva assegnazione di euro 11.076.754,25 è ripartita come segue:

a) euro 7.730.350,40 - quale fabbisogno finanziario effettivo rilevato dalla Struttura di missione, per l'anno 2022, per il finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo, destinato ad assicurare continuità alle attività di ricostruzione post sisma. La Struttura di missione provvede al successivo riparto tra le amministrazioni istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, come previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017;



b) euro 800.000,00 - per il finanziamento, nell'anno 2022, dei servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione *ex decreto* del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare la continuità alle attività di ricostruzione post Sisma 2009;

c) euro 2.000.000,00 - a copertura degli oneri per il 2022, di cui all'art. 46-*quinquies*, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e, in particolare, a copertura del trattamento economico accessorio del personale assunto ai sensi del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 67-*ter*, commi 3 e 6, e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali, ivi compresi gli oneri per l'eventuale potenziamento dell'organico con due unità di personale dirigenziale di livello non generale. Tale importo costituisce un tetto massimo definito *ex lege*, in attesa che l'esatto ammontare delle risorse da trasferire a ciascun Ufficio sia definito sulla base degli effettivi fabbisogni dichiarati dagli Uffici speciali, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Gli eventuali residui, a valere sulle assegnazioni precedenti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte di questo Comitato per le annualità future;

d) euro 546.403,85 per il finanziamento, nell'anno 2022, delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 289.624,51 a favore dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila ed euro 256.779,34 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere.

2. Norme finali

2.1. La Struttura di missione presenterà al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 giugno 2022, una rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica, con l'indicazione delle economie risultanti, al fine della determinazione del reale fabbisogno annuo per il 2022. La rendicontazione evidenzierà, altresì, attraverso idoneo indicatore, l'efficacia della spesa per assistenza tecnica in termini di velocizzazione del processo di ricostruzione e di andamento della spesa correlata. Qualora, all'esito di detta ricognizione, sia rilevato che le risorse assegnate con la presente delibera siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente già assegnata dovrà essere finalizzata con apposita delibera di questo Comitato al processo di ricostruzione.

2.2. Il trasferimento delle risorse relative al 2022 resta, comunque, subordinato al completo utilizzo delle risorse già trasferite nelle precedenti annualità.

2.3. Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 348

22A01927

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Catania. (Delibera n. 83/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

